

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCARA, MONTESILVANO, SPOLTRE PER LA GESTIONE
UNICA E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI:**

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ex L.R. 13/23 art., 1 c. 14, lett. "a"

L'anno duemilaventisei, addì otto del mese di giugno nella sede del Comune di Pescara, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Pescara, in persona del Sindaco Carlo Masci domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Pescara, sita a Pescara in Piazza Italia n. 1;

Il Comune di Montesilvano, in persona del Sindaco Ottavio De Martinis domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Montesilvano, sita in Piazza Diaz, n. 1;

Il Comune di Spoltore, in persona del Sindaco Chiara Trulli, domiciliata per la carica c/o la sede legale del Comune di Spoltore, sita in Via G. di Marzio, n. 66;

RICHIAMATI

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare:
 - o L'art. 5 "Potere di organizzazione"
 - o L'art. 6 "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale"
 - o L'art. 17 "Funzioni dei dirigenti"

- l'art 30 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni;

PREMESSO CHE

- la Legge regionale del 17 marzo 2023, n. 13 "Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara", prevede l'istituzione del nuovo Comune di Pescara tramite fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore a decorrere dal 1° gennaio 2027, prevedendo nel frattempo l'avvio della gestione unica e dell'esercizio associato di un numero progressivo di funzioni attraverso la forma della convenzione tra Comuni, ai sensi del richiamato art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno pertanto individuato, tra le funzioni da gestire in forma associata a decorrere dal 2026, la funzione organizzazione degli uffici, di cui all'art. 1, c. 14, lettera a) della citata L.R. 13/23;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il percorso per conseguire la gestione in forma associata per i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore di tutte le attività inerenti alla funzione organizzazione degli uffici. La funzione organizzazione degli uffici attiene a tutte le misure dirette a coordinare e armonizzare, in coerenza con il percorso di fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, i seguenti ambiti di intervento:
 - Macrostrutture e organigrammi
 - Programmazione dei fabbisogni di personale
 - Assetto direzionale
 - Organizzazione del lavoro nelle diverse funzioni comunali
 - Regolamento di organizzazione e gestione istituti contrattuali
 - Trattamento economico e incentivazione del personale
2. A tale scopo è costituito l'Ufficio di coordinamento per la funzione organizzazione degli uffici dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore con funzioni di coordinamento, supporto, sviluppo e gestione diretta delle iniziative previste dalla presente convenzione.

ART. 2 FINALITÀ E DURATA

1. Le attività di coordinamento per la successiva gestione associata disciplinata dalla presente convenzione avranno validità fino al 31 dicembre 2026 in quanto propedeutiche alla successiva fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che diverrà effettiva dal 1° gennaio 2027. Qualora la data di istituzione del nuovo Comune di Pescara sia oggetto di differimento, la durata della presente convenzione si intende conseguentemente prorogata sino alla nuova data di decorrenza.
2. L'Ufficio di coordinamento per la funzione organizzazione degli uffici è la struttura mediante la quale vengono garantite e svolte, in relazione all'oggetto della presente convenzione, le seguenti attività:
 - Analisi degli assetti organizzativi comunali attualmente competenti per ciascuna funzione, con individuazione delle risorse professionali, dei flussi di lavoro e delle eventuali criticità operative;
 - Elaborazione di proposte progettuali finalizzate al più efficace coordinamento dell'organizzazione degli uffici in funzione del nuovo assetto;
 - Individuazione delle priorità di intervento relative alla programmazione dei fabbisogni di personale;
 - Elaborazione di indirizzi unitari per il coordinamento del trattamento giuridico ed economico del personale, mediante contrattazione di livello territoriale ovvero l'armonizzazione degli accordi integrativi di ciascun Comune
 - Supporto tecnico-giuridico ai tre Comuni per l'adozione delle misure correlate all'attuazione della presente convenzione.
3. L'Ufficio di coordinamento svolge, altresì, una funzione di rappresentanza unitaria nei tavoli tecnici, nei gruppi di lavoro e nei procedimenti di consultazione organizzati dalla Regione Abruzzo o da altri enti sovraordinati, garantendo un'interlocuzione coordinata e coerente dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore nella fase di transizione verso il nuovo Comune di Pescara.

ART. 3 SEDE E COMUNE CAPOFILA

1. Il Comune di Spoltore svolge il ruolo di Comune capofila della presente Convenzione.
2. La sede dell'Ufficio di coordinamento per la funzione organizzazione degli uffici è individuata presso il Municipio di Spoltore, sito in Via Gioacchino di Marzio, 66.
3. Le attività dell'Ufficio potranno essere svolte anche nelle sedi dei Comuni di Pescara e Montesilvano, sulla base della programmazione delle attività di cui al successivo art. 5.

ART. 4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'Ufficio di coordinamento per la funzione organizzazione degli uffici è incardinato nella macrostruttura di tutti e tre i Comuni associati, come unità organizzativa specifica e con distinto centro di costo.
2. Il soggetto responsabile dell'Ufficio di coordinamento sarà nominato dal Sindaco del Comune capofila, sentiti i Sindaci degli altri due Comuni associati.
3. L'Ufficio di Coordinamento è composto da: Segretario comunale del Comune capofila; Dirigenti degli altri Comuni, individuati dai rispettivi Sindaci.
4. Il Responsabile dell'Ufficio di Fusione sovrintende e coordina le attività dei Dirigenti Responsabili delle funzioni associate e delle Cabine di Regia ed esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia.
5. I Comuni convenzionati si impegnano a consentire l'utilizzo del personale, dei mezzi, delle strutture, dei locali e delle attrezzature in base a quanto verrà approvato, su proposta del Responsabile dell'Ufficio di coordinamento, d'intesa con il Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, dalla Conferenza dei Sindaci.
6. I beni messi a disposizione dai singoli enti rimangono di loro proprietà fino a fusione avvenuta e potranno essere concessi ad uso gratuito limitatamente alle finalità della gestione oggetto della presente convenzione. L'acquisto di eventuali nuovi beni viene deciso dal Responsabile dell'Ufficio di coordinamento, d'intesa con il Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, e può essere effettuato pro quota o a intero carico di un Ente convenzionato, che in tal caso ne acquisisce la proprietà.

ART. 5 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERSI DURANTE L'ESERCIZIO ASSOCIATO

1. Al fine di corrispondere al dettato della legge regionale in merito all'attivazione dell'Ufficio di coordinamento e di sviluppare le potenzialità da conseguirsi con la successiva gestione associata tramite convenzione, si riporta il cronoprogramma delle attività da attuarsi nel periodo di efficacia della stessa (luglio – dicembre 2026, suddivise per bimestri):

Attività	B1	B2	B3
1. Definizione struttura organizzativa ottimale			
Analisi e riconfigurazione dei servizi comunali in coerenza con il processo di fusione			
Configurazione della struttura direttiva di vertice			
Elaborazione organigramma e funzionigramma unitario			
2. Programmazione coordinata delle politiche di reclutamento			
Analisi potenzialità assunzionali in essere e strategie di reclutamento in corso di attuazione			

Attività	B1	B2	B3
Elaborazione proposte di intervento finalizzate a un programma di assunzioni coordinato			
Approvazione piani dei fabbisogni 2026-2028 finalizzati al potenziamento dei servizi per le necessità della nuova organizzazione			
3. Individuazione dell'assetto organizzativo potenziale per ciascuna funzione comunale			
Mappatura delle risorse umane dedicate e definizione delle singole divisioni organizzative del nuovo Comune			
Analisi carichi di lavoro e dotazione di personale correlata			
Validazione congiunta dei flussi procedurali e individuazione delle linee operative comuni			
Redazione delle proposte organizzative a regime e confronto politico-istituzionale			
4. Armonizzazione regolamentare e giuridica in materia di organizzazione del lavoro			
Analisi attuali modalità di gestione degli istituti contrattuali			
Elaborazione ipotesi di armonizzazione sui ruoli apicali			
Redazione bozza dei regolamenti unici			
Elaborazione regolamento unico di organizzazione da proporre alla Giunta/Consigli comunali			
5. Coordinamento politiche incentivanti del personale			
Adozione protocollo di intesa per contrattazione territoriale, o in subordine costituzione di un gruppo di lavoro dedicato			
Analisi scostamenti attualmente esistenti nel trattamento economico e giuridico			
Valutazione interventi perequativi sull'ammontare del salario accessorio			
Elaborazione e sottoscrizione del contratto territoriale ovvero di contratti integrativi ad alto livello di coordinamento			
6. Relazione finale e documentazione per la consegna al nuovo Comune di Pescara			
Redazione documento di sintesi dei risultati della gestione dell'Ufficio di coordinamento			
Trasferimento delle banche dati, documentazione, atti e linee guida operative all'ente unico			

- Il cronoprogramma può essere sottoposto a revisione su proposta del Responsabile dell'Ufficio di fusione, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, nel caso di proroga dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE ANNUALE E RIPARTO DEI COSTI

- Per il funzionamento dell'Ufficio di coordinamento i Comuni convenzionati si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio di coordinamento, d'intesa con il Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
- Le spese relative alla presente convenzione vengono ripartite tra i Comuni base ai seguenti criteri:
 - rimangono a carico di ciascun Comune le spese di personale correlate alle unità assegnate all'Ufficio alla data di inizio dell'esercizio associato;
 - rimangono a carico di ciascun comune gli altri costi diretti e indiretti da sostenere o già sostenute per la funzione organizzazione degli uffici e per i relativi Uffici;
 - sono ripartite in base popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tutte le eventuali nuove spese, relative sia al personale che al funzionamento dell'Ufficio di coordinamento, contenute nei programmi delle attività approvati dalla Conferenza dei Sindaci per l'anno 2026 e seguenti.

3. L'attività oggetto del presente accordo in quanto attività istituzionale, non rientra nelle attività di cui agli art. 2135-2195 del Codice civile pertanto, la stessa, non configura operazione rilevante ai fini iva, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPR 633/72.

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE E RELAZIONE ANNUALE

1. Per l'esame di questioni di competenza generale è istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila.
2. Delle sedute della Conferenza viene redatto apposito verbale.
3. La Conferenza dei Sindaci, con la collaborazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, promuove ogni possibile forma di consultazione dei Comuni convenzionati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'ufficio di coordinamento, fatto salvo quanto per previsione di legge resta di specifica competenza dei singoli Comuni.
4. Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione, è trasmessa ai Comuni associati una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio di coordinamento.

ART. 8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'Ufficio di coordinamento effettua trattamenti di dati personali in qualità di "Contitolare" del trattamento, essendo qualificati i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore come contitolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
2. Al fine di garantire la conformità dei trattamenti di dati personali alla normativa vigente i Comuni sottoscrivono specifici accordi di Contitolarità.

ART. 9 CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice civile applicabili, al D.lgs. 267/2000 ed alle specifiche normative vigenti in materia.

ART. 11 SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Documento firmato digitalmente

Il Sindaco del Comune di Pescara
Carlo Masci

Il Sindaco del Comune di Montesilvano
Ottavio De Martinis

Il Sindaco del Comune di Spoltore
Chiara Trulli